

**VERBALE DI ACCORDO SUL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA
(INTEGRAZIONE AI PRECEDENTI ACCORDI DEL 15/12/2008-07/11/2011-23/01/2014 e
16/11/2020)**

Alessandria, 02/02/2023

Presso la sede Amag spa

tra

AMAG SpA con sede legale ad Alessandria, Via Damiano Chiesa n. 18, P.I. 01830160063 anche in nome e per conto delle seguenti Società da essa controllate (direttamente ed indirettamente): **Amag Reti Idriche SpA, Amag Reti Gas SpA., Alegas S.r.l.** rappresentata per la firma del presente atto da

Claudio Perissinotto nato a Alessandria il 24/02/1970 in qualità di Presidente del Gruppo AMAG

e

Le R.S.U. aziendali nelle persone dei Sigg. Magrassi Tiziano Natale, Adolfo Paolo Gandini, Davide Oddone, Nazario De Bonis, Barbara Carrara, Alessandro Buzzi, Lonardi Alessandro

Premesso che

- Presso il gruppo Amag è già operativo da tempo un sistema di videosorveglianza oggetto di precedenti verbali di accordo, l'ultimo dei quali è datato 16/11/2020;
- Le aree già sottoposte a videosorveglianza e normate nei precedenti accordi sono le seguenti:
 1. Sede di Via Damiano Chiesa 18 – 15121 Alessandria per Amag spa, Amag Reti Idriche Spa, Amag reti Gas spa, Alegas srl (Amag spa)
 2. Sede di Amag spa Acqui Terme sita in Via Capitan Verrini ang. Via Cassarogna (Amag spa)
 3. Impianto di Campo Pozzi Predosa (Amag spa)
 4. Impianto di depurazione di Viale Milite Ignoto (Amag reti Idriche spa)
 5. Impianto di sollevamento fognario di Pederbona (Amag Reti Idriche spa)
 6. Impianto di depurazione di cascina di Spandonara (Amag reti idriche spa)
- L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 28/04/2010, ha evidenziato, in particolare, che nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario -e predeterminato- a raggiungere la finalità perseguita. Più precisamente, il Garante ha previsto che la conservazione deve essere limitata al massimo alle ventiquattro/quarantotto ore successive alla rilevazione e che solo in alcuni particolari casi può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che comunque non superi la settimana.
- Che nei precedenti accordi la data retention applicata per tutti gli impianti era stabilita

- in giorni cinque (5).
- Tale durata è da considerarsi eccessiva rispetto alle finalità perseguite dal titolare del trattamento tenendo conto altresì che, qualora eventi dannosi dovessero manifestarsi dopo le 17.00 del venerdì o durante le giornate festive, grazie al sistema integrato di sicurezza, il sistema di antintrusione segnalerà prontamente accessi illegittimi permettendo alla società di vigilanza di accedere ai locali o alla visione in tempo reale delle immagini

Tutto ciò premesso, le Parti convengono


- a) Di stabilire in ore 48 la conservazione delle immagini al fine di consentire eventuali visioni di fatti o attività contro il patrimonio aziendale che dovessero avvenire nelle giornate di chiusura degli uffici (in caso di accessi solo ai piazzali esterni che non attivano il sistema antintrusione).
- b) Sarà modificata la data retention indicata nell'apposita cartellonistica;
- c) Verrà aggiornata altresì l'informativa per il personale interno e per i terzi.
- d) Le immagini, che saranno conservate per un termine di 48 ore, al termine di tale periodo saranno sovrascritte
- e) Nulla di variato in merito a tutte le altre disposizioni contenute nei precedenti accordi che restano pienamente valide sotto il profilo normativo ed organizzativo.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto reciprocamente del pieno rispetto da parte aziendale di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, dalla normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, riguardanti la tutela della privacy del personale dipendente.


Letto, confermato e sottoscritto

Per Amag spa e le società Rappresentate

Il Presidente
Perissinotto Claudio Timoteo



Le RSU Aziendali



Mogis CGIL
Alber CGIL
Blancas UIL
Bianchi CISL
CGIL
Blancas
CISL